

SENT. 1915 19  
R.G. 1016 18  
CRON. 6814 19  
REP. ....



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Giudice di pace di BarraAvv. Nicola D'Antonio  
ha pronunciato la seguente  
sentenza**

**TRA**

██████████ nato a Cercola (NA), il ██████████, C.F. ██████████  
elettivamente domiciliato in Napoli-Ponticelli, alla via A. C. De Meis n. 489, presso lo studio degli  
avv.ti ██████████ Luca Saggese, dai quali rappresentato e difeso, congiuntamente e  
disgiuntamente, in virtù di procura in calce all'atto di citazione; p.e.c.:  
██████████

**ATTORE**

**CONTRO**

S.P.A. ██████████, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli,  
alla via ██████████, presso lo studio dell'avv. ██████████ dal quale è rappresentata e difesa in  
virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione; p.e.c.:  
██████████

**CONVENUTA**

**Oggetto:** risarcimento danni.

**Conclusioni:** Come da atti e verbali di causa.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato in data 05.12.2017, ██████████ conveniva in giudizio,  
innanzi a questo Giudice di Pace, la s.p.a. ██████████ in persona del legale rappresentante p.t.  
Assumeva: che l'istante era intestatario del numero 081/██████████ per il servizio di telefonia fissa ed  
internet con l'operatore ██████████ contratto ██████████ che nel mese di giugno 2017 l'istante aderiva  
all'offerta ██████████ Mobile Freedom provvedendo ad attivare la sim ██████████; che l'offerta  
veniva aggiunta al contratto ██████████ e garantiva minuti e sms illimitati oltre a 6 giga internet a  
velocità 4g; che in data 10.10.2017 la convenuta inviava un sms sulla summenzionata sim con cui  
sospendeva l'utenza; che l'istante provvedeva a contattare il numero verde Fastweb chiedendo

l'immediata riattivazione della sim; che dal 10.10.2017 fino al 24.10.2017 l'istante non poteva utilizzare la sim; che nonostante i numerosi solleciti effettuati, la [REDACTED] non provvedeva a riattivare la sim causando all'istante notevoli disagi; che in data 24.10.2017 l'istante era costretto a cambiare operatore dovendo supportare ulteriori costi: che l'istante chiedeva il risarcimento dei danni alla convenuta senza ottenere alcun riscontro. Tanto esposto, l'istante chiedeva dichiararsi l'inadempimento contrattuale della [REDACTED] S.p.A. e la condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati nei limiti di € 1.032,00, con vittoria delle spese diritti ed onorari di giudizio.

Preliminarmente, osserva il giudicante che il tentativo di conciliazione pur promosso non ha avuto esito (cfr. documentazione in atti).

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. Va dichiarato l'inadempimento contrattuale della s.p.a. [REDACTED]

Invero, in modo univoco, dalla documentazione agli atti e dal teste indotto dall'istante della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare perché rese sotto il vincolo della pronunciata formula di impegno, è risultata provata la disattivazione improvvisa della sim [REDACTED] a far data dal 10.10.2017 al 24.10.2017. In particolare il teste ha riferito che: "... Ricordo che verso la metà di ottobre o poco prima dell'anno 2017, pur cercando di contattare Claudio sul suo cellulare che ricordo ancora il numero [REDACTED], notavo che non riuscivo a rintracciarlo. Difatti il giorno stesso mi recai presso la sua abitazione ed ho appreso che la soc [REDACTED] aveva interrotto la linea. Ricordo o meglio vidi un sms dove c'era scritto che la linea era stata sospesa; ricordo che [REDACTED] su mio consiglio contattò il servizio clienti [REDACTED] dalla rete fissa per chiedere chiarimenti e reclamare il tutto. In quell'occasione ... il personale preposto non sapeva spiegare il motivo dell'interruzione della linea telefonica. Se non ricordo male, questo disservizio durò almeno due settimane tanto che fu costretto a cambiare gestore telefonico ..." (cfr. deposizione resa all'udienza del 06.07.2018).

Il rapporto di utenza telefonica costituisce, secondo i dettami delle sentenze della Corte Costituzionale n. 546/94 e 1104/98, un servizio pubblico essenziale, soggetto tuttavia al regime contrattuale di diritto comune ed alle relative regole di adempimento e di prestazione secondo buona fede. Ne consegue che il contratto di abbonamento telefonico va qualificato come contratto di adesione di natura privatistica, pur se integrato da norme speciali e norme regolamentari.

Osserva il giudicante che l'attore ha provato il disservizio telefonico per il periodo indicato nell'atto di citazione. E la convenuta nulla ha opposto, limitando la sua difesa ad una semplice negazione di quanto sostenuto dalla sua controparte.

Le norme che regolano i rapporti contrattuali, approvate con D.M., all'art. 7 prevedono che la Fastweb si impegni a ripristinare gli eventuali disservizi della rete e/o del servizio entro il secondo giorno non festivo, compreso il sabato, successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione, fatta eccezione per i guasti di particolare complessità, che verranno tempestivamente riparati.

Nella fattispecie, al disservizio cui fa riferimento l'attore non è stato posto rimedio il secondo giorno successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione, né la ████████ ha fornito alcuna prova in ordine alla interruzione della linea telefonica, protrattosi dal 10.10.2017 al 24.10.2017.

Appare evidente che la mancata attivazione del servizio telefonico abbia arrecato danno all'attore.

Osserva il giudicante che, in tema di risarcimento danni, qualora la peculiare natura del pregiudizio lamentato dall'attore renda impervia ovvero impossibile la prova concreta del suo preciso ammontare, è legittimo e doveroso il ricorso ad una autonoma valutazione equitativa del danno, dovendosi per converso ritenere contraria a diritto un'eventuale decisione di *non liquet*, fondata appunto sull'asserita inadeguatezza dei criteri indicati dall'attore o sulla pretesa impossibilità di individuarne alcuno, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente acclarato in termini di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità di una richiesta risarcitoria relativa ad una certa *res lesiva*. (Cass. Civ. Sez. I - 16.09.2002 n. 13469)

Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 cc, questo giudice condivide il prevalente orientamento dei giudici di merito e di legittimità, secondo cui nell'ambito del danno non patrimoniale rientrano anche i casi di danno da lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, non potendo il legislatore ordinario rifiutarne la riparazione mediante indennizzo, che costituisce la forma minima di tutela di tali valori (Cass. 31.05.2003 n. 8827; Cass. 31.05.2003 n. 8828).

Va però sottolineata la differenza tra quanto previsto nel Codice civile dall'art. 2043 (danno patrimoniale), che evoca una risarcibilità extracontrattuale o aquiliana e quanto previsto dal dettato dell'art. 2059 cc (danno non patrimoniale), atipico nel considerare il risarcimento del "danno ingiusto" il primo, tipico il secondo quando considera non generica la risarcibilità del danno "solo nei casi determinati dalla legge".

Ciò premesso, considerato che la norma sul danno non patrimoniale, dettata nell'ambito della disciplina della responsabilità extracontrattuale viene unanimemente estesa anche alla responsabilità contrattuale, nella fattispecie in esame non si rinviene nessuna lesione di tali valori.

Pertanto, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dal legislatore, è esclusa la risarcibilità del danno non patrimoniale chiesto da parte attrice.

In conclusione, questo giudice reputa di dover liquidare a titolo di risarcimento danni in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. la somma di € 250,00, oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, in parte compensate, vanno liquidate in dispositivo

La sentenza è stata pronunciata secondo diritto.

**P. Q. M.**

Il Giudice di pace di Barra, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla [redacted] e [redacted] nei confronti della società [redacted] S.p.a., così provvede:



- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società [redacted] S.p.A. al pagamento in favore di [redacted] della somma di € 250,00 oltre interessi dalla decisione al soddisfo;
- 2) condanna la convenuta [redacted] S.p.a. al pagamento, con attribuzione agli avv.ti [redacted] e [redacted] Luca Saggese, procuratori antistatari dell'attore, delle spese di giudizio, costituiti congiuntamente e disgiuntamente, che liquida in € [redacted], nonché dei compensi professionali che liquida in € [redacted], oltre IVA e CPI come per legge.

La presente sentenza è stata pronunciata secondo diritto.

Così deciso in Barra, 16.10.2018.

Il Giudice di Pace

Avv. Nicola D'Antonio



IL CANCELLIERE  
Michela [redacted]

